



COMUNE DI MONTONE

PROVINCIA DI PERUGIA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- GUIDA -

DECORRENZA

Il Comune di Montone , con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12 febbraio 2020, ha istituito l'Imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, stabilendone la decorrenza al 1° aprile 2020. A seguito della pandemia da Covid 19 il Consiglio Comunale ha posticipato tale termine, in ultimo con la deliberazione n. 26/2021 che ha fissato la decorrenza **a partire dal 01/01/2022.**

Con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2020 è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo.

Le aliquote dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26 febbraio 2020.

L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo.

CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Montone, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura presso cui sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. In caso di soggiorni che superano i 30 giorni, l'imposta deve essere corrisposta entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.

L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo del tributo, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all'esenzione dal tributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

ESENZIONI

In base al regolamento per la disciplina del tributo, non sono soggetti al pagamento dell'imposta i residenti nel Comune di Montone.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- e) gli ospiti del Comune di Montone nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett., b), c), d), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
- per l'ipotesi di cui alla lett. f) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

La modulistica, necessaria ai fini della dichiarazione sostitutiva prevista nei casi di esenzione di cui alle precedenti lettere b) c) d) è reperibile sul sito web del Comune di Montone, alla sezione Modulistica.

ADEMPIMENTI PER I GESTORI

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Montone **provvedono a riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza**, utilizzando l'apposito formulario fornito dal Comune. Inoltre sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2) I gestori delle strutture ricettive hanno **l'obbligo di dichiarare trimestralmente** al Comune di Montone, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 4 del Regolamento Comunale sull'Imposta di soggiorno, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo con le seguenti modalità:

- tramite **posta certificata**, all'indirizzo comune.montone@postacert.umbria.it ;
- **consegnandola direttamente** presso l'ufficio protocollo sito in Montone – Piazza Fortebraccio 3;
- inviandola tramite **posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Montone – Piazza Fortebraccio 3 – 06014 Montone (Pg).

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

3) I Gestori delle strutture ricettive **effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno al Comune di Montone** entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio - 15 aprile - 15 luglio - 15 ottobre) con una delle seguenti modalità:

- **Bonifico Bancario** su conto corrente di Tesoreria aperto presso POSTE ITALIANE Spa, CODICE IBAN IT85U0760103200001048537144, indicando nella causale “Imposta di soggiorno” ed il trimestre di riferimento;
- **PagoPa**, collegandosi all’indirizzo <https://montone.comune.pluginpay.it/>, selezionando la funzione “pagamento spontaneo” e successivamente “Imposta di soggiorno”. Nella pagina che si aprirà occorre compilare i campi richiesti, indicare l’importo da versare, e nel campo “dati pagamento” riportare il trimestre di riferimento. Una volta inseriti tutti i dati richiesti sarà possibile effettuare il versamento direttamente online oppure stampare un modello da pagare presso tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria, nei tabaccai abilitati o dal proprio home banking.

4) I Gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’Imposta di soggiorno, sono agenti contabili della riscossione, in quanto addetti a ricevere somme di spettanza dell’amministrazione comunale (sentenza n. 2/2016/QM delle Sezioni Unite della Corte dei Conti).

Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il **conto della gestione** relativo all’anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21), fornito dal Comune. Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, dove essere inviato con le seguenti modalità:

- tramite **posta certificata**, all’indirizzo comune.montone@postacert.umbria.it ;
- **consegnandola direttamente** presso l’ufficio protocollo sito in Montone – Piazza Fortebraccio 3;
- tramite **posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Montone – Piazza Fortebraccio 3 – 06014 Montone (Pg).

COME E QUANTO SI PAGA

Le tariffe dell’Imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti, sono stabilite come indicato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	TARIFFA (per persona e per pernottamento)
Alberghi	€. 1,00
Campeggi	€. 1,00
Country house	€. 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€. 1,00
Affittacamere	€. 1,00
Bed and breakfast	€. 1,00
Case per ferie	€. 1,00
Case religiose di ospitalità	€. 1,00
Centri soggiorno studi	€. 1,00
Agriturismi e Fattorie didattiche	€. 1,00
Residenze d’epoca	€. 1,00
Locazioni turistiche (art. 40, c. 1, della legge regionale n. 8/2017)	€. 1,00

Al termine del soggiorno l’ospite versa al gestore della struttura ricettiva l’imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento. In caso di soggiorni che superano i 30 giorni, l’imposta deve essere corrisposta entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Montone con le modalità riportate nel paragrafo precedente.

Ai sensi dell’art 6, comma 8, del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

MODULISTICA

Tutta la modulistica inerente l’imposta di soggiorno, la guida per le strutture ricettive, il regolamento comunale e le tariffe vigenti sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montone (www.comunemontone.it) alla sezione *modulistica => tasse e tributi*.